



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**Deliberazione n. 110 della seduta del 29/05/2020.**

**Oggetto:** Proposta di legge contenente: **“Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili”**

**Presidente, Vice Presidente o Assessore/i Proponente/i:** Sergio De Caprio - Assessore Tutela dell’Ambiente

**Relatore (se diverso dal proponente):** \_\_\_\_\_

**Dirigente/i Generale/i:** Dott. Felice Iracà

**Dirigente di Settore:** Dott. Francesco Marano

Alla trattazione dell’argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	x	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	x	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	x	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	x	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	x	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	x	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	x	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 5 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio  
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento  
con nota n° 179230 del 29/05/2020

**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI:**

- La Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- La Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- L'art. 42 bis de D.L. 30 dicembre 2019. n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

**CONSIDERATO** che risulta necessario adottare, a livello regionale, una disciplina della materia di "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili", in armonia con i principi e gli orientamenti comunitari in materia di stimolo all' autoprodotzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili da parte dei cittadini e delle comunità, con il fine di promuovere la produzione a bassa emissione di carbonio, il risparmio energetico e di tutela dell'ambiente;

**RITENUTO**, pertanto, di doversi procedere con l'approvazione di una nuova proposta di legge da trasmettere al Consiglio Regionale, avvalendosi delle facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto, l'allegato disegno di legge recante "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili", corredato della relazione di accompagnamento, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**VISTO** il conforme parere espresso dell'Ufficio Legislativo, che si allega;

**VISTI:**

- l'allegato A, contenente il testo della proposta di legge in materia di "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili",
  - l'allegato B, contenente la relazione descrittiva sulla proposta di legge,
  - l'allegato C, contenente la relazione tecnico – finanziaria sulla proposta di legge,
- che costituiscono parte integrante della deliberazione;

**VISTI:**

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche>>;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

**PRESO ATTO**

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché

la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;

- che, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano l'esistenza della copertura finanziaria sul capitolo U0700110101 Bilancio Regionale 2020-2022.

**SU PROPOSTA** dell'assessore competente Col. Sergio de Caprio,

### **DELIBERA**

- 1.** - Di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'allegato disegno di legge recante "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili", corredato della relazione di accompagnamento.
- 2.** - Di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili" e di approvare, a tal fine, il relativo testo e la relazione descrittiva e tecnico - finanziaria che costituiscono allegati parti integrante e sostanziale del presente atto.
- 3.** - Di trasmettere al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 39 dello statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione, in uno con la proposta di legge e la relazione descrittiva e tecnico - finanziaria, a cura della Segreteria della Giunta Regionale.
- 4.** - Di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**

f.to Avv. Eugenia Montilla

**IL PRESIDENTE**

f.to On. Jole Santelli

Disegno di legge: <<Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche da fonti rinnovabili>>.

### **Articolo 1** *(Finalità)*

1. La Regione in attuazione della Direttiva 2018/2001/UE e della Direttiva 2019/944 UE promuove e partecipa, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 bis, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'istituzione di comunità energetiche rinnovabili, per la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile ai fini dell'autoconsumo e per la riduzione della povertà energetica e sociale, nonché per la realizzazione di forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

2. La Regione, senza ulteriori oneri per il bilancio regionale, promuove, inoltre, il passaggio dalla produzione in grandi impianti di generazione centralizzati ad una produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili e verso mercati a basse emissioni di carbonio.

### **Articolo 2** *(Comunità energetiche rinnovabili)*

1. Le comunità energetiche rinnovabili sono costituite su iniziativa di uno o più enti locali, anche in forma aggregata, i quali adottano un protocollo di intesa condiviso con il dipartimento regionale competente e redatto sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizioni, finalizzato a sostenere la diffusione e la coerenza dei sistemi locali di produzione, consumo e accumulo dell'energia.

2. Alle comunità energetiche rinnovabili possono partecipare soggetti pubblici e privati, anche intestatari di utenze domestiche, che mantengono i loro diritti e doveri di clienti finali senza essere soggetti a condizioni oppure a procedure ingiustificate o discriminatorie che ne impedirebbero la partecipazione a una comunità energetica.

3. La partecipazione delle imprese alle comunità energetiche è consentita se non costituisce l'attività commerciale o professionale principale.

4. Le comunità energetiche rinnovabili acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell'energia prodotta, destinata all'autoconsumo da parte dei membri, non è inferiore al 60 per cento del totale.

5. I membri della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all'esecuzione di attività di gestione e diffusione del sistema di distribuzione, di accumulazione, di fornitura e di aggregazione dell'energia a livello locale.

6. A tal fine secondo quanto previsto al comma 5 la comunità energetica rinnovabile sostiene progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento.

### **Articolo 3** *(Qualità ecologica)*

1. Per il sostegno, la promozione e lo sviluppo di un mercato su base volontaria dell'energia pulita da fonti rinnovabili, la Giunta regionale istituisce e

regolamenta il marchio di qualità ecologica denominato “Energia Rinnovabile di Calabria”.

2. Il marchio garantisce la tracciabilità dell’energia e la qualità ecologica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nella Regione, anche in relazione al loro impatto paesaggistico ed al rispetto della fonte naturale.

#### **Articolo 4**

##### *(Attività)*

1. Le comunità energetiche rinnovabili possono:
  - a) produrre l’energia rinnovabile, autoconsumarla, immagazzinarla e cederla, anche a titolo gratuito quale strumento di lotta alla povertà energetica e sociale;
  - b) stipulare accordi e convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e i gestori della rete di distribuzione, al fine di ottimizzare la gestione, l’utilizzo delle reti di energia e l’accesso non discriminatorio ai mercati dell’energia.
2. Le comunità energetiche rinnovabili devono:
  - a) redigere e adottare un bilancio energetico entro 90 giorni dalla data della loro costituzione;
  - b) redigere e adottare entro 90 giorni dalla data della loro costituzione un PAESC congiunto, anche su scala sovracomunale, che individui le azioni per l’efficientamento energetico, per l’aumento della produzione di energia rinnovabile e la dismissione degli impianti e dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.
3. Presso il Dipartimento regionale competente è istituito, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Calabria, la cui disciplina è demandata al regolamento attuativo che sarà approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizioni.

#### **Articolo 5**

##### *(Comunità circolare)*

1. Ai sensi delle Direttive Europee sulle Acque (2000/60/CE) e sulle Alluvioni (2007/60/CE) la comunità energetica rinnovabile promuove e adotta contratti di fiume, di lago e di costa, quali strumenti volontari di programmazione, progettazione territoriale, strategica negoziata e fattori di resilienza, per la valorizzazione degli elementi naturalistici, culturali, produttivi, e artistici dei territori e ai fini dello sviluppo sostenibile, della tutela degli habitat e per la realizzazione della economia circolare nella Regione.

#### **Articolo 6**

##### *(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 1.500,00 per l’annualità 2020, si provvede con le disponibilità esistenti sul Programma U.20.03 – capitolo U0700110101 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recante spese di parte corrente”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022 della Regione Calabria, annualità 2020, che viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa su un capitolo di nuova istituzione all’interno del Programma U.17.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020 – 2022, annualità 2020.

**Articolo 7**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.